



COMUNE DI FONTANAFREDDA
PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Adottato con deliberazione consiliare n. 99 del 10.10.1981
Modificato con deliberazione consiliare n. 07 del 31.01.2006
Modificato con deliberazione consiliare n. 99 del 20.12.2008
Modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 09.08.2018

Art. 1

E' costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini d'ambo i sessi, residenti nel Comune di Fontanafredda, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza e altre attività socialmente utili patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione d'apposita domanda e dall'accettazione incondizionata della stessa da parte della Giunta Comunale, con apposita delibera.

Il volontario non deve avere subito condanne per reati penali passate in giudicato e condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il Patrimonio.

Il volontario deve essere in possesso del diritto all'elettorato passivo.

Il comune individuerà le forme più opportune per comunicare adeguata informazione o per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Il Comune, in relazione a particolari rischi incombenti sul proprio territorio potrà, con atto deliberativo giuntale, avvalersi per i propri specifici programmi, della collaborazione gratuita di cittadini non residenti nel comune, che dimostrino di essere specificatamente preparati sulle tematiche riguardanti la protezione civile.

I volontari ammessi saranno muniti d'apposito tesserino di riconoscimento, Rilasciato dalla Protezione Civile della regione FVG., che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica, ai sensi dell'art. 6 D.P.G.R. 1 febbraio 1990, n. 045/Pres.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

Art. 3

Il Sindaco o suo delegato, è il responsabile unico del gruppo e nomina un responsabile comunale. Su proposta dei volontari il Sindaco nomina:

- un coordinatore organizzativo, che è responsabile dell'attività del gruppo e rimane in carica per 2 anni, con possibilità di proroga;
- un responsabile amministrativo per le incombenze burocratiche del gruppo stesso ed è il sostituto del coordinatore;
- uno o più capisquadra che coadiuvano il coordinatore organizzativo; scelti fra i volontari fra iscritti al gruppo stesso.

Art. 4

I volontari appartenenti al Gruppo Comunale di protezione civile saranno addestrati a cura della Protezione Civile della Regione FVG, mediante appositi corsi organizzati dall'Ente sopraccitato o altri Organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

Art. 5

All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversi rischi incombenti sul rispettivo territorio.

Ogni squadra avrà un responsabile (caposquadra), che fa riferimento al coordinatore organizzativo e inoltre ha la diretta responsabilità dell'attrezzatura di squadra avuta in uso.

Art. 6

Durante le emergenze, il gruppo di volontari, strutturato in varie squadre, potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'interno, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto. Dell'intervento in emergenza dovrà essere tempestivamente informata la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale (S.O.R.). Tutte le attività svolte dal Gruppo dovranno essere evidenziate in apposito registro (registro cronologico) tenuto dal Responsabile comunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco o suo delegato, una volta al mese.

Art. 7

Gli appartenenti del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività menzionate dall'art. 1, nonché a quelle esercitative addestrative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

Art. 8

Per dotare il Gruppo Comunale di Protezione Civile d'idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione Regionale, la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 10 della legge Regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Ai volontari, saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del Decreto legge 159/84, convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate dalla Protezione Civile del FVG, e successive varianti/modifiche i seguenti benefici:

- a. **Mantenimento del posto di lavoro:** al volontario impiegato in attività addestrative o interventi di protezione civile è garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro.
- b. **Mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** al volontario è garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego.
- c. **Copertura assicurativa:** i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dalla Protezione Civile del Friuli – Venezia Giulia.
- d. **Rimborso spese sostenute:** ai volontari spetta il rimborso di tutte le spese sostenute durante gli interventi debitamente autorizzati dalla Protezione Civile del Friuli – Venezia Giulia. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate.

Art. 10

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco o suo delegato, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 6, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi d'attività addestrativa preventivamente approvata dalla Protezione Civile del Friuli – Venezia Giulia, provvederà a certificare con nota alla Protezione Civile del Friuli – Venezia Giulia, i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

Art. 11

Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile predisposto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 12

Il Sindaco, o suo delegato, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 13

I volontari nell'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno dell'Organizzazione cui appartengono.

In particolare devono:

- Improntare il loro comportamento alla massima serietà ed impegno;
- Attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dai competenti organi superiori;

- Osservare lealmente e diligentemente i regolamenti e le altre norme vigenti della Pubblica Amministrazione;
- Usare nei rapporti con terzi cortesia, comprensione, fermezza e onestà;
- Osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio;
- Nei rapporti con il Comune e nei contatti esterni, i volontari sono tenuti a seguire in ogni occasione la via gerarchica;
- Impiegare correttamente mezzi e materiali dati in uso secondo le normative in vigore.

Art. 14

I volontari che tengano una condotta non conforme ai contenuti delle presenti norme, incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
- Espulsione.

Art. 15

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni (art. 13) da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco o suo delegato, il quale, sentito il responsabile comunale e il coordinatore organizzativo del gruppo, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale;

Art. 16

Il richiamo è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni.

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo ed è inflitta nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta rientrano nelle competenze del responsabile comunale sentito il Coordinatore organizzativo.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso il ricorso, da presentarsi per diritto, entro dieci giorni al Sindaco o suo delegato, che deciderà insindacabilmente e motivatamente dopo aver sentito il responsabile comunale.

La sospensione per un periodo massimo di sei mesi è inflitta:

- a. Per gravi negligenze in servizio;
- b. Per contegno scorretto verso gli Organi della Pubblica Amministrazione, il pubblico, i colleghi ed i dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- c. Per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- d. Per violazione della riservatezza;
- e. Per comportamento che procura interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
- f. Per denigrazione della Pubblica Amministrazione o dei suoi Organi;
- g. Per tre assenze ingiustificate consecutive;
- h. Per uso improprio o l'abuso delle cariche assegnate.

L'espulsione è comminata:

- a. Per le fattispecie previste dalla sospensione allorché raggiungono un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
- b. Per atti i quali rivelino mancanza del senso morale;
- c. Per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza del Comune;
- d. Per richiesta o accettazione di compensi in relazione ai servizi svolti.
- e. Per gravi atti di insubordinazione;

La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza un'adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata preventivamente contestata al volontario con l'invito a discolparsi entro il termine di dieci giorni.

La sospensione e l'espulsione sono decretate dalla Giunta Comunale di concerto con il responsabile comunale della protezione civile.

Art. 17

Entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento, approvato dall'autorità competente, entra in vigore il giorno successivo a quindici giorni di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 18

Eventuali norme contenute nel presente regolamento che fossero in contrasto con future disposizioni di legge sia nazionali e/o regionali sono da considerarsi abrogate.

Art. 19

Il presente regolamento è stato redatto in ossequio alle seguenti:

- Legge Regionale n. 64 del 31.12.86 "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";
- Legge n. 225 del 24.02.92 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile";
- Legge n. 401 del 09.11.01 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile ai sensi dell'art. 10, primo comma, lettere B), E) della L.R. 64/86, e successive modificazioni e integrazioni